

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3929

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE, RAUSA, LETTIERI

Presentata il 16 luglio 1975

Modifiche agli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo agli insegnanti dei conservatori di musica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il divieto di cumulo di impieghi pubblici e l'incompatibilità dell'esercizio di attività professionali, del mantenimento o dell'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati, stabiliti per il personale ispettivo, direttivo e docente dagli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha suscitato vivissimo fermento nei Conservatori di musica, dove gli insegnanti di materie artistiche sono, in gran parte, musicisti stabilmente inseriti nelle orchestre di Enti pubblici e privati.

Detto divieto ha posto in evidenza il rischio di privare la scuola musicale italiana di ottimi docenti, maggiormente attratti dall'attività orchestrale, senza possibilità di valida sostituzione se si considera che è proprio l'esercizio concreto della professione di musicista a determinare in larga misura i titoli artistici richiesti per l'accesso all'insegnamento nei Conservatori. D'altra parte anche il caso inverso, quello cioè di decadenza

dall'impiego presso gli Enti lirici e sinfonici, è altrettanto preoccupante per il grave danno che ne deriverebbe per tutta la cultura musicale italiana.

Va anche sottolineato che il musicista, avulso per incompatibilità con la funzione docente dalla realtà viva e dinamica dell'arte, difficilmente potrebbe tenersi aggiornato sulle tecniche interpretative in continua evoluzione: limitandosi alla sola attività didattica, rischierebbe di sclerotizzarsi nella ripetizione di programmi sempre uguali.

Con l'unita proposta di legge si intende evitare i rischi sopra prospettati, prevedendo la non estensione dei citati articoli 91 e 92 al personale direttivo e docente dei Conservatori di musica.

E, peraltro, da considerare che la proposta stessa si pone come soluzione provvisoria di un problema che dovrà essere affrontato e risolto in via definitiva nel quadro del riordinamento dei Conservatori di musica, da più parti auspicato e ormai indilazionabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, non sono applicabili al personale direttivo e docente dei Conservatori di musica.